



COMUNE DI ROMANA

PROVINCIA DI SASSARI

Prot. 477

ORDINANZA N. 4 DEL 16.02.2017

OGGETTO: RIMOZIONE E AVVIO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN ZONA 167 E LOCALITA' PIBIRRA, IN DANNO DI IGNOTI.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati in attuazione delle direttive europee ed in particolare della direttiva 2008/98/CE.

Visto, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che si dispongano, con ordinanza del Sindaco, le operazioni di rimozione, avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi;

Visti i verbali di accertamento della Polizia Municipale prot. 466 del 15.02.2017 e 476 del 16.02.2017, relativi al rinvenimento di rifiuti abbandonati in località "Pibirra" nel tratto di strada che porta al deposito comunale/autoparco e nella "zona 167" in un'area di proprietà comunale;

Considerato che, nonostante la diversa provenienza dei rifiuti abbandonati, l'art. 184, comma 2, lett. d) del Dlgs 152/06 li classifica come rifiuti urbani trattandosi appunto di "*rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico [...] e sulle rive dei corsi d'acqua*", e quindi, di conseguenza rimane in capo al Comune l'obbligo della raccolta;

Considerato, altresì, che nei casi in specie, non occorre effettuare il campionamento e la caratterizzazione per una verifica analitica delle tipologie dei rifiuti presenti nelle aree di abbandono, in quanto gli stessi sono chiaramente ben individuati e classificati e ai quali si può attribuire il corrispondente codice C.E.R.;

Accertato che le aree su cui sono stati abbandonati i rifiuti risultano essere di proprietà pubblica o private ad uso pubblico;

Accertato che le violazioni sono imputabili a titolo di dolo a soggetti ignoti da identificare, con la riserva di addebitare agli stessi tutte le spese per il ripristino dei luoghi oltre che l'applicazione delle sanzioni previste per legge;

VISTO l'art. 192, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, il quale recita tra l'altro "*... Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*";

Considerato, altresì, che non è stato possibile individuare i responsabili dell'abbandono dei rifiuti;

Ritenuto, in considerazione della qualità e della quantità dei rifiuti depositati e della loro tipologia di disporre, entro i termini fissati nel dispositivo della presente ordinanza, la rimozione, il recupero e/o lo smaltimento nei modi di legge e il ripristino dello stato dei luoghi;

Ravvisata la necessità di provvedere nel merito a tutela dell'ambiente, della salute e sicurezza pubblica ed in assenza del responsabile dell'abbandono, di dovere ordinare ad idonea ditta specializzata i predetti lavori;

Visto il contratto di servizio stipulato con la ditta "Ekologia della Marmilla Srl", incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed in particolare il capitolato speciale d'appalto;

Visto l'art. 192 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Visto il Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 7 della legge 241/1990, ai sensi del quale, per ragioni di celerità, non viene comunicato l'avvio del procedimento;

Visto il regolamento comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 23.12.2014;

ORDINA

1. Alla Ditta Ekologia della Marmilla Srl, con sede in Villanovaforru in via Umberto I n. 35, incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per gli obblighi alla stessa derivanti dal capitolato speciale d'appalto, nel termine di giorni trenta dalla data di notificazione della presente ordinanza, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nella strada che conduce al deposito comunale/autoparco in località Pibirra e nella "zona 167";
2. Di autorizzare l'avvio dei suddetti rifiuti presso impianti autorizzati per il loro recupero e/o smaltimento;
3. Il ripristino dello stato dei luoghi;
4. La polizia Municipale e gli altri organi di Polizia, che per legge ne hanno la potestà e la competenza sono incaricati di accertare ed individuare gli autori della violazione, allo stato ignoti.
5. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica i consequenziali provvedimenti gestionali di competenza, inerenti la verifica dei prescritti requisiti di legge in capo all'impresa incaricata, la quantificazione e la rendicontazione del costo dell'intervento, la direzione lavori;

INFORMA

- Che responsabile del presente procedimento è il Dott. Ing. Guglielmo Campanile, Responsabile dell'Area Tecnica;
- Che il presente atto potrà essere impugnato dagli aventi titolo con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventigiorni dalla data della pubblicazione.
-

DISPONE

Di trasmettere copia della presente ordinanza a mezzo posta elettronica certificata:

Alla Prefettura di Sassari - SASSARI
Al Comando di Polizia Municipale – SEDE
Al Responsabile dell'Area Tecnica – SEDE
Alla ditta Ekologia della Marmilla Srl – Villanovaforru
Alla Stazione Carabinieri di Romana - ROMANA

Dalla residenza comunale 16 febbraio 2017



IL SINDACO
r.ssa Lucia Catta